

## **Atto Senato 1337**

### **Emendamento**

#### **articolo 1**

#### **1.1000**

#### **I relatori**

Al comma 2, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente: «*a-bis) al comma 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il presente comma si applica anche al personale di cui all’articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.”*»

### **Relazione illustrativa**

L'emendamento estende espressamente l'ambito di applicazione della disposizione al personale a contratto assunto localmente dagli uffici diplomatico-consolari italiani all'estero. Questa tipologia di personale, che presta servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (e solo in via eccezionale a tempo determinato) negli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non è iscritto alla gestione ex INPDAP bensì alla gestione previdenziale dei dipendenti privati presso l'INPS.

In effetti, già a legislazione vigente, trova applicazione per detto personale l'articolo 3 comma 10-bis della legge 335/95, in quanto con l'articolo 24 della legge 203/2024 è stata estesa l'applicazione della disciplina transitoria posta dall'articolo 1, comma 131, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di adempimenti delle pubbliche amministrazioni relativi ai contributi previdenziali, anche al personale assunto a contratto da parte degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale che sia iscritto a enti previdenziali italiani.

L'estensione operata dall' articolo 24 ha fatto salva esplicitamente la disciplina in materia di prescrizione temporale per i vuoti contributivi riferiti a periodi ante 2005. Infatti, come indicato nella relazione all'articolo 24, per i vuoti contributivi registrati prima del 31 dicembre 2004, relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non iscritto alla gestione previdenziale ex Inpdap, “la prescrizione temporale opera dal 31 dicembre 2024, come previsto dall'articolo 3, comma 10-bis, della L. 8 agosto 1995, n. 335, modificato dall'articolo 1, comma 16, lettera del decreto-legge 215/2023”.

Il chiarimento è necessario per evitare incertezze interpretative e conseguente contenzioso.

### **Relazione tecnica**

La disposizione non determina oneri in quanto è volta a dare certezza all'interpretazione dell'articolo 1, comma 2, già indicata nella relazione illustrativa del provvedimento. In ogni caso, anche nel caso degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, così come per il personale dipendente di amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, le operazioni necessarie alla verifica e alla regolarizzazione delle posizioni contributive avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.

## Emendamento

### 4.1000

#### I relatori

All'articolo 4, comma 6, le parole «30 aprile 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

#### Relazione illustrativa

Si propone, in fase di conversione, l'emendamento dell'art. 4 comma 6 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, al fine di continuare a consentire all'AIFA di avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, del Nuovo Sistema Informativo Sanitario di cui al decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2004 (NSIS), per il monitoraggio della spesa farmaceutica degli acquisti diretti nonché per il procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica degli acquisti diretti.

Il termine di cui in parola è stato prorogato più volte attraverso precedenti interventi normativi.

Nello specifico, l'art. 1, comma 583, della Legge n. 145 del 2018 nella versione originale recitava: "Fino al 31 dicembre 2021, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo sistema informativo sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2021, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC".

Successivamente, il comma 583 è stato modificato dall'art. 42 bis del decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2021), come segue: "Fino al 31 dicembre 2024, l'AIFA, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai fini del monitoraggio complessivo della spesa farmaceutica per acquisti diretti si avvale dei dati presenti nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui al decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005. L'AIFA, inoltre, fino alla medesima data del 31 dicembre 2024, rileva il fatturato di cui al comma 578 sulla base dei dati di cui al citato Nuovo sistema informativo sanitario, riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC".

Da ultimo il presente decreto-legge ha esteso il termine di cui al comma 583 della richiamata legge di bilancio al 30 aprile 2025.

La disposizione vigente prevede quindi che AIFA, al fine del monitoraggio della spesa farmaceutica nonché della determinazione della quota di mercato delle ditte coinvolte nel procedimento di ripiano per lo sfondamento del tetto di spesa, rilevi il fatturato di ciascuna azienda titolare di AIC sulla base dei dati delle fatture elettroniche.

Al comma 583 come da ultimo modificato è previsto altresì che, fino alla data del 30 aprile 2025, la rilevazione di cui al comma 578 venga effettuata da AIFA facendo riferimento ai dati del Nuovo Sistema Informativo Sanitario, di cui al decreto del Ministero della salute del 15 luglio 2004 (NSIS).

Ne consegue che, a far data dal 1 maggio 2025, l'Agenzia dovrà rilevare il fatturato delle aziende farmaceutiche sulla base delle informazioni acquisite attraverso le fatture elettroniche emesse per l'acquisto, da parte di enti del SSN, di prodotti farmaceutici, le quali fatture dovranno indicare sia il codice AIC che il rispettivo quantitativo, secondo le modalità stabilite nel DM del 20 dicembre 2017.

Preme precisare che la proposta emendativa si inserisce, quindi, in un contesto di transizione del monitoraggio della spesa farmaceutica italiana, nel canale degli acquisti diretti, che prevede il passaggio dal sistema consolidato NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) alla rilevazione basata sulla fatturazione elettronica. Tuttavia, a seguito di una valutazione volta a comparare gli esiti derivanti dall'utilizzo del sistema NSIS con quelli rilevati attraverso la fatturazione elettronica, sono emerse significative criticità operative e amministrative legate alla fatturazione elettronica, come l'asincronia dei dati, l'incompletezza delle informazioni e i rischi di duplicazione delle fatture. Tali inesattezze sui dati di spesa e più in generale tutte le criticità tecniche rilevate comporterebbero una forte incertezza sul monitoraggio della spesa farmaceutica degli acquisti diretti e, a cascata, sulla determinazione della spesa, sul ripiano dello sfioramento del tetto di spesa e sulle quote di mercato a carico delle aziende coinvolte nel procedimento di ripiano nonché sui bilanci statali e regionali.

L'emendamento di cui all'oggetto, che interviene sul termine di cui al comma 583 della legge n. 145 del 2018, è quindi finalizzato a garantire una gestione affidabile e continua della spesa farmaceutica, evitando i rischi di esporre l'Agenzia a conseguenze di natura erariale e a eventuali contenziosi di natura giurisdizionale.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, risulta evidente come lo scenario prospettato, al netto di tutte le criticità riguardo il sistema di fatturazione elettronica, non possa mutare in tempi ristretti come quelli imposti da una proroga al 30 aprile 2025.

E' opportuno precisare che tale intervento regolatorio si pone in continuità con gli interventi pregressi e confermerebbe l'approccio sistematico realizzato da AIFA, dalle regioni, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato alla raccolta dei dati necessari per il monitoraggio della spesa farmaceutica.

Tutto ciò premesso, la modifica legislativa non comporterà alcun aggravio a carico della spesa pubblica, ponendosi in attuazione dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio statale, ai sensi degli artt. 97 e 81 Cost.

## **AS 1337**

### **Emendamento**

#### **Art. 5**

#### **5.1000**

#### **I relatori**

All'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025-2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.»

### **Relazione tecnica**

La proposta emendativa prevede di incrementare il fondo istituito dall'articolo 1, comma 561, della legge n. 197 del 2022 di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per proseguire l'azione di valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di tutor, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la valorizzazione del sistema scolastico di cui all'articolo 1, comma 565, della legge n. 207 del 2024, Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito.

## **Ddl 1337**

Emendamento

17.0.1000

### **I relatori**

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

*“Art. 17-bis*

*(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)*

1. Il contributo di cui all'articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.”

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

L'articolo 30-*quater*, comma 2 del D.L. n. 34/2019 prevede l'applicazione di un contributo per la conversione in digitale e la conservazione in archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. La misura, introdotta nel 2019, è stata prorogata fino al 2024, con un limite di spesa di 2 milioni di euro. Si tratta, pertanto, di un ulteriore rifinanziamento del contributo “straordinario una tantum” previsto dal sopra citato articolo 30-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230.

### **RELAZIONE TECNICA**

Agli oneri derivanti dalla suddetta disposizione, pari a 2 milioni di euro, si provvede con le risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

AS 1337

emendamento

19.1000

### **I relatori**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è prorogato al 31 dicembre 2025.»

### **RELAZIONE TECNICA**

La proposta emendativa in esame mira a prorogare fino al 31 dicembre 2025 il termine stabilito dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per l'assolvimento dell'obbligo assicurativo, per le imprese della pesca e dell'acquacoltura. Si fa presente che tale obbligo già non si applica alle imprese agricole per le quali resta fermo quanto stabilito relativamente ad AGRICAT. La proroga, pertanto, si rende necessaria per consentire alle imprese della pesca e dell'acquacoltura di beneficiare di un maggior periodo di tempo per adeguarsi agli obblighi previsti dalla norma originaria, riconoscendo le specificità del settore e le difficoltà operative che possono derivare da tempistiche più ristrette. Dalla proposta emendativa in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.